



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,  
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione XXI – Registro delle Imprese

ROMA, 22 AGOSTO 2014, N. 147530

**ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
DI REGGIO EMILIA**  
(tramite PEC)

**Oggetto: Aggiornamento notizie start – up innovative ex art. 25, c. 14 del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 – richiesta parere su obbligo e profili sanzionatori.**

Con nota PEC del 13 marzo 2014 codesta CCIAA ha richiesto un parere allo scrivente Ministero in materia di sanzioni applicabili alle società start-up, in dipendenza del mancato aggiornamento delle informazioni, giusta quanto previsto dal comma 14 dell'articolo 25 del DL 179/2012.

La disposizione richiamata da codesta Camera, impone, con cadenza semestrale di confermare le informazioni, rispettivamente previste ai commi 12 e 13 per le start-up e gli incubatori certificati, identificative della fattispecie e necessarie alla iscrizione della stessa in sezione speciale.

Lo stesso comma 14 precisa che la conferma è sottoposta al regime di pubblicità dettato dal comma 10.

Il comma in parola richiama la iscrizione della start-up (o dell'incubatore) nella sezione speciale del registro delle imprese, ma funzionale alla "condivisione" delle informazioni minime relative alla start-up (o all'incubatore).

L'iscrizione della start-up in sezione speciale ha sicuramente la funzione, dal punto di vista della pubblicità del registro delle imprese, di pubblicità notizia, trattandosi di società già iscritte in sezione ordinaria con funzione costitutiva. Tuttavia dal punto di vista dell'applicazione della speciale disciplina "di favore" dettata dalla sezione IX del DL 179/2012, tale pubblicità viene ad assumere un valore costitutivo.

Occorre pertanto analizzare quale sia la volontà del legislatore con riferimento alla disciplina *de quo*, anche in relazione all'ulteriore adempimento a carico degli amministratori, previsto dal comma 15 dell'art. 25. Detta ultima disposizione prevede che in sede di deposito del bilancio d'esercizio il rappresentante della start-up o dell'incubatore attesti, depositandolo presso il registro delle imprese, il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5.



La disciplina sembrerebbe parallela a quella oggetto del quesito, ma nel caso del comma 15, il riferimento è ai requisiti di cui ai commi 2 (per le start-up) e 5 (per gli incubatori). Si tratta cioè di quei requisiti necessari all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Pertanto la conferma di cui al comma 14 deve avere a riferimento informazioni diverse da quelle necessarie all'iscrizione in sezione speciale. Ed infatti lo stesso comma 14, oggetto del quesito, nel riferirsi alla conferma delle informazioni di cui ai commi 12 e 13, fa implicitamente rinvio al comma 11, che dettaglia bene il contenuto del termine "condivisione" di cui al comma 10.

Siamo cioè in presenza di una forma di pubblicità ulteriore di tipo "open" a portata universale e "market oriented", finalizzata cioè a condividere le start-up, quali "best practices" esportabili.

Da tutto quanto precede si può rilevare che la conferma delle informazioni oggetto della pubblicità in sezione speciale di cui al comma 10, cui rinvia il comma 14, deve essere letta non fine a se stessa, ma funzionale alla pubblicità di tipo "open" contemplata nel comma 11.

Pertanto la finalità di detta conferma, non deve essere intesa in senso tradizionale, secondo cioè i crismi abituali della pubblicità nel registro delle imprese, ma in senso dinamico.

Al contrario la pubblicità di cui si tratta esula dalla ordinaria pubblicità registro delle imprese o REA, il cui ritardato o omesso adempimento rappresenta presupposto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 2630 o di cui alla legge 630 del 1981.

Ne consegue, quindi, l'inapplicabilità del regime ordinario sanzionatorio, che nell'ipotesi richiamata dal quesito nei punti 1 e 2, potrebbe essere la fattispecie di cui all'art. 2630 Codice civile.

Si ritiene invece che si sia in presenza della terza ipotesi formulata da codesta CCIAA, e cioè di una **tipologia di adempimento che esula dalle ipotesi previste dal precitato art. 2630 c.c.**, ritenendosi lo stesso inapplicabile per impossibilità di estensione analogica ex art. 1 della legge n. 689/81, con la conseguente NON sanzionabilità assoluta dello stesso in caso di sua omissione o tardività.

Piuttosto il mancato adempimento della disposizione prevista dalla norma, conduce, ovviamente ad una perdita o sospensione dei benefici, premialità e esenzioni direttamente riconnessi alla disciplina delle start-up di impresa.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Gianfrancesco Vecchio)  
F.to Vecchio